



COMUNE DI SILVI
(Provincia di Teramo)

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TARIFFA

APPROVATO con delibera di C.C. n. 38 del 22/6/1998;

MODIFICATO con delibera di C.C. n. 33 del 26/4/2007; delibera di C.C. n.37 del 21.05.2013; delibera di C.C. n. 42 del 30.05.2015; delibera di C.C. n° 61 del 01/08/2015; delibera di C.C. n° 6 del 31/01/2017.

TITOLO I

DEFINIZIONI – MODALITA' E CRITERI GENERALI

Art. 1

GENERALITA'

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, del sottosuolo e del soprassuolo sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel Capo II del DLgs 15/11/1993 n. 507, nel DLgs 28/12/1993 n. 566 e nel presente Regolamento con le annesse tariffe.

Tali occupazioni sono, altresì, regolate dal DLgs 30/4/1992 , n. 285, recante il “Nuovo Codice della Strada” e dal DPR 16/2/1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attivazione del Nuovo Codice della Strada” e dal Regolamento Edilizio vigente per quanto non in contrasto, quest’ultimo con le norme contenute nei citati decreti legislativi n. 507/1993, 566/1993 e smi e n.285/1992, nonché con le disposizioni articolate nel presente Regolamento.

Art.2

VIGILANZA

Il corpo di Polizia Municipale, il Settore III – Servizi e lavori pubblici- il Settore AA.FF. – Ufficio Tributi-, ognuno per le proprie competenze, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e nella legislazione vigente in materia, adottando gli eventuali provvedimenti consequenziali.

A tal fine, essi sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e richiedere l’esibizione delle concessioni e/o autorizzazioni, nonché delle quietanze di pagamento.

Art. 3

OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei luoghi a questi adiacenti, nonché nei pubblici mercati e nei tratti di aree private gravate da servitù di

pubblico passaggio costituisce nei modi e nei termini di legge.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico di cui al comma 1, ivi comprese quelle con condutture, cavi ed impianti per il trasporto di acqua, gas, ed energia elettrica e simili, gestite in regime di concessione governativa.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni come sopra definite, sulle strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del capoluogo, così come delimitato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1060 del 26/11/1993.

Art. 4

DURATA TEMPORALE DELLE OCCUPAZIONI

Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee, in relazione alla loro durata:

- a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno la esistenza di manufatti o impianti;
- b) Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, non aventi i caratteri di cui al punto a).

Le occupazioni di aree e spazi pubblici non possono in ogni caso essere consentite per una durata eccedente quella delle finalità per la quale sono richieste.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee – da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del venti per cento – le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, ancorchè uguale o superiore all'anno.

Art. 5

DOMANDA DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini di legge, è tenuto a presentare domanda al Sindaco, onde ottenere la prescritta

abilitazione che si concreta nel rilascio di apposito atto formale.

E' parimenti soggetta alla previsione di cui al precedente comma la modifica di occupazioni preesistenti ivi compresa la voltura.

La domanda di concessione e/o autorizzazione, redatta su carta resa legale, dovrà contenere le complete generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente, il motivo dell'occupazione, nonché la superficie, la località ed il periodo dell'occupazione stessa.

Le domande per le occupazioni sia permanenti che temporanee, dovranno essere corredate da grafici e disegni redatti e firmati da un tecnico abilitato, consistenti in :

a) Planimetria in scala 1/2000 o 1/5000 della zona interessata per un raggio di mt.

200, con l'ubicazione esatta e dettagliata del suolo o spazio richiesto;

b) Pianta dettagliata in scala 1/200 della zona oggetto della richiesta, con le esatte distanze dalle costruzioni e dai manufatti circostanti e dalle strade vicine;

c) Pianta quotata (scala minima 1/100), prospetto e sezione del o dei manufatti oggetto dell'occupazione;

d) Relazione tecnica illustrativa.

Le domande per le occupazioni permanenti di suolo con chioschi, padiglioni gazebo, etc..., ovvero le occupazioni a scopo edificatorio, dovranno essere corredate dagli elaborati di progetto, così come disposto dall'art. 11 capitolo III Titolo I del Regolamento Edilizio.

Le domande per l'occupazione del soprasuolo con impianti, installazioni, chioschi o manufatti dovranno in ogni caso essere conformi, ai fini del rilascio del relativo atto abilitativi, alle caratteristiche di cui agli allegati elaborati progettuali.

Le domande per occupazioni permanenti con cavi, aerei o interrati, concernenti l'erogazione delle forniture ad impianti o edifici di privata proprietà, devono essere corredate con gli estremi dell'atto abilitativi rilasciato per la realizzazione dell'impianto o dell'edificio cui la fornitura inerisce.

In ogni caso, l'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto abilitativi, può richiedere all'interessato l'ulteriore documentazione che dovesse rendersi necessaria per il puntuale esame dell'istanza.

.

Salvo quanto previsto dagli artt. 31, Il comma e 41, 8° comma del presente Regolamento, la domanda per le occupazioni temporanee di suolo pubblico deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data d'inizio dell'occupazione.

Art.6

CRITERI DI PRIORITA'

Costituisce criterio di priorità la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante l'ingresso principale del negozio, ed a parità di condizione la residenza del Comune.

Diversamente, verrà tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze. A riguardo farà fede il timbro apposto dall'ufficio protocollo.

Non costituisce titolo di priorità l'aver occupato più volte di seguito il posto richiesto.

Art. 7

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'Amministrazione, entro giorni trenta dalla presentazione della domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Le domande saranno sottoposte ai pareri degli uffici comunali interessati.

Il competente ufficio comunale dovrà esprimersi sulla domanda di concessione per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 1.

Art. 8

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, potrà aver luogo esclusivamente dietro atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dal Dirigente del competente ufficio comunale ai sensi del DLgs

507/93 e dell'art. 51, Il comma della Legge 8/6/1990, n.142, come modificato dall'art.6 della Legge 15/5/1997 n. 127.

Nel caso in cui sarà ritenuto necessario, la concessione potrà essere subordinata alla stipulazione di apposito contratto o convenzione soggetto a registrazione, le cui spese andranno a carico del concessionario.

Art. 9

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

In presenza di occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico, con o senza impianti ed opere, che possono menomare la buona conservazione delle aree occupate e comunque in presenza di occupazioni che debbano essere precedute o che sono conseguenza di lavori che comporteranno la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o terzi, o in particolari circostanze che lo giustificano, la concessione è accompagnata da apposito disciplinare contenente le modalità, il termine entro il quale i lavoro devono essere eseguiti e completati, gli obblighi da osservare, nonché ogni altra norma all'uopo indicata dal competente Settore 3° - Servizi e lavori Pubblici - .

Il concessionario e comunque il titolare dell'atto abilitativi è tenuto ad osservare le norme contenute nel disciplinare di cui al precedente comma.

Art. 10

DEPOSITO CAUZIONALE

In presenza di occupazioni che comportano la manomissione di suolo pubblico o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, ovvero nei casi previsti dall'art. 9, il titolare dell'atto abilitativo è tenuto al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, in denaro nella misura di £. 50.000 al metro quadrato, ovvero al metro lineare quando trattasi di scavi per condotte fognanti, idriche, elettriche, telefoniche, del gas o condotte altre, da versarsi sul ccp.le n. 11643640 intestato a: AMMINISTRAZIONE COMUNALE – Servizio di Tesoreria – 64029 SILVI MARINA.

L'importo del deposito cauzione potrà comunque esser rideterminato anche in misura maggiore da parte del competente Settore 3° - Servizi e lavori pubblici- , ove ciò fosse ritenuto necessario in conseguenza di valutazioni di carattere tecnico.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria di pari importo, stipulata presso una compagnia assicurativa abilitata.

Art. 11

CARATTERE DELLE CONCESSIONI - CESSIONI E SURROGAZIONE

La concessione ha carattere personale e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.

Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione, redatta su carta resa legale.

La tassa pagata dal titolare di una occupazione per il periodo autorizzato vale anche in caso di cessione o surrogazione per il successore che dimostri di avere causa diretta con il concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione rilasciata.

In tutti i casi la concessione e/o l'autorizzazione si intende accordata:

- 1) Fatti salvi e senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- 2) Con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- 3) Con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e prescrizioni, anche durante il corso della concessione stessa, nonché lo spostamento le rimozioni di impianti e strutture e ciò senza l'obbligo d'indennizzo;
- 4) Fatte salve eventuali ulteriori licenze, autorizzazioni e/o concessioni prescritte dalla vigente legislazione, al fine di dare concreta esecuzione all'occupazione consentita.

Le autorizzazioni giornaliere sono personali e quindi non cedibili a terzi.

In caso di accertata cessione abusiva, l'atto abilitativo rilasciato viene considerato immediatamente decaduto.

Art. 12

REVOCA DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE

La concessione o l'autorizzazione di suolo di cui al presente Regolamento è revocabile in ogni momento, per comprovati motivi di pubblico interesse o per sopraggiunti motivi di ordine pubblico, senza che l'interessato possa vantare il pagamento di alcuna indennità o diritto.

Al medesimo spetta, invece, la restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, per un periodo decorrente dalla data della cessata occupazione, conseguente alla revoca e fino al termine originario di scadenza della concessione o autorizzazione rilasciata.

In particolare, le concessioni permanenti sono revocabili quando le aree concesse non siano utilizzate dal concessionario ai fini dell'attività per la quale sono state concesse, ovvero quando sono utilizzate per periodi limitati e per ciò ponendo in essere una occupazione temporanea.

Le occupazioni con manufatti ed installazioni possono essere revocate, previa diffida a provvedere, ove gli stessi non siano mantenuti in buono stato di conservazione e, comunque, in maniera tale da non arrecare pregiudizio all'immagine e al decoro della città.

Le concessione del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

Art. 13

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

Le reiterate violazioni da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

La violazione delle norme di legge o di regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;

L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i Regolamenti vigenti;

La mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo,

nei sessanta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei quindici giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione, se dovuto.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 14

OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate senza i prescritti permessi o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni previste dal presente Regolamento, dai vigenti regolamenti comunali e dalla legislazione vigente.

Il pagamento delle sanzioni non solleva il contribuente dalla corresponsione della tassa dovuta per l'occupazione posta in essere, ivi comprese le sanzioni previste.

Il pagamento della tassa e delle relative soprattasse non costituisce, in ogni caso, assenso all'occupazione.

Nel caso in cui venga accertata una occupazione abusiva parziale, la tassa per la maggiore occupazione dovrà esser corrisposta per l'intero periodo cui si riferisce l'occupazione autorizzata.

Fermo quanto stabilito nei commi che precedono, ai sensi dall'art. 17, comma 61, della legge 15/5/1997, n. 127, le occupazioni di aree e spazi pubblici con manufatti od opere di qualsiasi natura possono esser rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione, in tal caso, sono poste a carico del trasgressore.

Art. 15

GRADUAZIONE DELLA TASSA

CRITERI DI MISURAZIONE DELLO SPAZIO OCCUPATO

La tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, costituitesi nei modi e nei termini di legge, è commisurata allo spazio

occupato, all'importanza della località dove l'occupazione si effettua, valutata sulla base dell'elenco di classificazione delle strade ed aree pubbliche, nonché alla durata dell'occupazione medesima.

- 1^ categoria: strade, vie e piazze appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune ricadenti tra la Ferrovia e il mare, comprese nel territorio comunale delimitato a sud dall'incrocio di via Colombo con via Michelangelo Buonarroti e a nord dall'incrocio di via Taranto con il Sottopasso Marcelli;

- 2^ categoria: strade, vie e piazze appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune ricadenti tra la Ferrovia e la zona urbana compresa la S. Statale Sud e le vie, piazze e strade comprese nella fascia tra la Ferrovia e il mare ricadenti:

- a sud dell'incrocio di via Colombo con via Michelangelo Buonarroti;
- a nord dell'incrocio di via Taranto con il Sottopasso Marcelli;

- 3^ categoria: strade, vie e piazze appartenenti al patrimonio indisponibile del comune strade ricadenti in Silvi Paese e contrade.

L'unità di misura è il metro quadrato o il metro lineare.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

La estensione dello spazio occupato si computa considerando ai bordi estremi, agli spigoli ed alle linee più sporgenti.

Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi di fiori, lampioni, sia o meno tale occupazione recintata da balaustre o altro, si valuterà la superficie del massimo poligono entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti estremi della effettiva occupazione.

Come previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, alle occupazioni che di fatto si

protraggono oltre il periodo consentito, ancorché uguali o superiori ad un anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario maggiorata del 20%.

Art. 16

ESENZIONI E RIDUZIONI

Le esenzioni della tassa ammesse sono quelle espressamente previste dall'art. 49 del D. Lgs. 15/11/1993 n° 507, riproposte e integrate dal presente articolo:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto de Presidente della Repubblica 22/12/1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le tabelle indicanti le stazioni, le fermate e orari di servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano i segnali stradali, pubblicitari, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) Le occupazione effettuate dalle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste nei posteggi ad esse assegnate;
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quelle stabilite dai Regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di Handicap;
- h) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a sessanta minuti;

- i) Le occupazioni con sporgenza, misurata dal filo vivo del muro, non superiore ai centimetri 15;
- j) Le occupazioni relative al commercio ambulante itinerante per soste fino a sessanta minuti;
- k) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- l) Le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché tali oggetti non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili;
- m) Le occupazioni effettuate dai promotori di manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 200 metri quadrati (emendamento n. prot.17096/2013);
- n) Sono escluse dalla tassazione le occupazioni di suolo pubblico necessitate per la collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti con il sistema porta a porta, limitatamente ai fabbricati sprovvisti di idoneo spazio. E' demandata all'ufficio competente in materia di rilascio delle autorizzazioni, la verifica dello stato dei luoghi e quindi della mancanza di spazi da destinare alla collocazione dei contenitori all'interno della proprietà privata.
- o) Per le occupazioni di suolo pubblico aventi natura non commerciale (culturale e/o ludico ricreative ecc...) effettuate da parte di associazioni sportive, culturali, enti morali ecc.. inserite, unicamente, nel programma delle manifestazioni estive del Comune, per la parte di suolo pubblico esclusivamente utilizzata per l'esercizio delle predette attività.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti e temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio dello Stato, nonché alle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato, nonché alle occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad

impianti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, fatta salva l'istituzione di accessi carrabili di cui al comma 4 dell'art. 37, del presente regolamento.

Art. 17

OCCUPAZIONI DI URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione, che verrà successivamente rilasciato in sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via telefax o a mezzo telegramma.

Tale ufficio provvederà ad accertare la reale esistenza delle condizioni di urgenza.

In caso negativo verranno applicate le sanzioni di Legge, nonché quelle espressamente previste dal presente regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si rinvia a quanto disposto al riguardo dagli artt. 30 e seguenti del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada", approvato con DPR 16/12/1992 n° 495.

Art. 18

ACCERTAMENTI

Per l'attività accertativi viene applicata la normativa di cui ai commi nn. 161 e 162 della L. 27/12/2006 n° 286 art. 19, ovvero le norme vigenti ed applicabili.

Art. 19

RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e, comunque, nei termini fissati dalle leggi vigenti in materia.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti, spettano gli interessi nella misura e con le modalità fissate nel Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.

Art. 20

RISCOSSIONE

La riscossione coattiva della tassa si effettua con le modalità previste dal Regio Decreto 639/1910.

Si applica l'art. 2752 del codice civile.

TITOLO II

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 21

DURATA E SCADENZA DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

DECORRENZA DELLA TASSA

Le occupazioni aventi il carattere della stabilità, di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti, sono permanenti.

La relativa tassa è annua ed è commisurata alla effettiva superficie occupata.

La decorrenza è da intendersi riferita all'anno solare in cui sorge l'occupazione.

Le concessioni per occupazioni permanenti scadono alla data stabilita sull'atto di concessione, ovvero sull'apposito disciplinare e, se non indicata, al 31 Dicembre di ogni anno, qualunque sia la data di inizio dell'occupazione.

In quest'ultimo caso si rinnovano automaticamente qualora non intervenga formale disdetta entro il 31 dicembre di ogni anno.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le occupazioni permanenti hanno la durata massima di anni 12.

Le occupazioni permanenti per l'esercizio di attività commerciali assegnate a seguito di bando hanno durata massima di anni nove, rinnovabili automaticamente, alla prima scadenza, per ulteriori anni nove.

Art. 22

AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 23

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo stradale, effettuate a mezzi di condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, così come definiti al comma 1 dell'art. 46 del DLgs

507/93, così come sostituito dal DIGS 566/93, la tassa è annua ed è determinata forfetariamente in base alla lunghezza della parte effettivamente occupata della strada.

La tassa per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale è applicata in base alla tariffa allegata in appendice al presente Regolamento.

L'applicazione della tassa non esonera l'obbligo di rimborsare al Comune le spese eventualmente sostenute per rimettere in ripristino la strada.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi, e gli impianti; quando però il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi, e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Nel caso di costruzioni di dette gallerie, oltre alla tassa per l'occupazione del sottosuolo, è imposto un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione ai soggetti beneficiari dell'opera.

Art. 24

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti è dovuta una tassa unica annuale, esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, effettuata con le colonnine di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con il chiosco (o porzione di chiosco), che insista su una superficie non inferiore ai quattro metri quadrati.

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due serbatoi sotterranei, la tassa viene applicata autonomamente per ogni serbatoio.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od

apparecchiature ausiliare, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, le pensiline, i chioschi e simili per un'area eccedente la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 del DLgs 507/93 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Sono parimenti soggette alla tassa di cui all'articolo suddetto le aree recintate da siepi, transenne, o altro materiale sia fisso che mobile, le aiuole, i manufatti le cui superfici siano piastrellate o pavimentate in modo difforme dall'area pubblica circostante, ovvero i manufatti rialzati rispetto all'area adiacente, nonché ogni altro oggetto fisso o mobile collocato al di fuori dell'area già tassata, ivi compresi gli impianti pubblicitari.

In mancanza di superficie rialzata o difforme dall'area pubblica circostante attorno alle colonnine distributrici, indicate nel comma 1° del presente articolo, la tassa è applicata all'area necessaria per il funzionamento dell'impianto, calcolata in base ad un metro lineare per l'estensione in lunghezza delle pompe.

Art. 25

APPARECCHI AUTOMATICI PER DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DEI TABACCHI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

La tassa, annuale, è dovuta anche per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico, come determinata nella allegata tariffa.

Per i manufatti e le strutture per la rivendita di giornali e riviste è dovuta una tassa annuale, per l'occupazione del suolo effettuata con il chiosco-edicola, come determinata nella allegata tariffa.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupate con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, le pensiline e simili comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 del D.Lgs. n° 507/93, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Sono parimenti soggette alla tassa di cui all'art. suddetto le aree le cui superfici siano piastrellate o pavimentate in modo difforme dall'area pubblica circostante ovvero siano

rialzati rispetto all'area adiacente, nonché ogni altro oggetto fisso o mobile collocato al di fuori dell'area già tassata, ivi compresi gli impianti ed i richiami pubblicitari.

Art. 26

DENUNCE DI ASSOGGETTAMENTO – OBBLIGHI, TERMINI E CONTENUTO

E' fatto obbligo ai contribuenti di denunciare, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 507/93, le occupazioni permanenti di qualsiasi natura soggette alla T.O.S.A.P., entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, quando le condizioni di tassabilità sono rimaste invariate.

L'obbligo della denuncia non esclude gli accertamenti d'ufficio che possono essere eseguiti in qualunque tempo.

Le denunce devono contenere:

1) Gli elementi identificativi del contribuente come di seguito specificato:

- per le persone fisiche o ditte individuali: cognome e nome, data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale;

- per le società: natura giuridica, esatta e completa denominazione, sede legale, codice fiscale generalità e domicilio dell'amministratore o legale rappresentante;

e inoltre quant'altro previsto dall'art. 8 del presente Regolamento per le situazioni ivi contemplate.

2) Gli estremi dell'atto di concessione;

3) La superficie occupata;

4) La categoria dell'area;

5) La misura di tariffa corrispondente;

6) L'importo complessivamente dovuto;

7) La data in cui la denuncia viene presentata;

8) La data di inizio dell'occupazione;

9) Il genere ed il luogo di occupazione.

Di ogni denuncia l'Ufficio comunale rilascia ricevuta.

Art. 27

DENUNCE DI RETTIFICA, OBBLIGHI, TERMINI E CONTENUTO

Le denunce di rettifica per rimozione, cessazione o variazione delle occupazioni, comprese quelle relative alla titolarità di quest'ultime, perché abbiano valenza per l'anno successivo, devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno in corso all'Ufficio T.O.S.A.P. del Settore Affari finanziari del Comune o al concessionario della riscossione.

E' in facoltà del contribuente, che presenta la denuncia entro il termine suddetto, di rimuovere le occupazioni entro il 31 Dicembre dello stesso anno.

In caso di rimozione totale dell'occupazione dovrà essere restituito, all'atto della presentazione della denuncia, il relativo permesso.

Qualora l'autorizzazione comprenda occupazioni non soggette a rimozione, dovrà essere presentata, presso gli uffici competenti, preventiva domanda di rettifica dell'autorizzazione stessa.

Le denunce dovranno contenere i dati necessari alla precisa individuazione del contribuente ed inoltre:

- tipo dell'occupazione e relative misure;
- luogo dell'occupazione;
- data della variazione;
- numero di rubrica esattoriale (per i contribuenti già iscritti a ruolo), ovvero numero dell'avviso di accertamento o di pagamento o numero di protocollo della pratica oggetto della variazione.

Art. 28

RISCOSSIONE

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione deve essere effettuato nei termini di cui all'art. 26, comma 1 del

presente Regolamento.

Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio, salvo diversa determinazione adottata dall'Ente.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento previsto dalla legge 296/2006.

Art. 29

RIDUZIONE PREVISTE DALLA LEGGE – TASSA PERMANENTE

La tariffa per le occupazioni permanenti di superficie eccedenti i mille metri quadrati è così ridotta al 10%.

Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50%.

La tariffa per le occupazioni con tende, fisse o detraibili aggettanti sul suolo, è ridotta al 30%.

TITOLO III

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 30

DURATA DELL'OCCUPAZIONE E TASSA

Sono occupazioni temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Le occupazioni temporanee possono essere giornaliere o di durata superiore ovvero, nell'ambito delle categorie di cui all'allegato elenco, sulla base minima delle fasce orarie come di seguito indicato.

La tassa è determinata alla effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni stesse nell'ambito delle categorie di territorio il cui elenco è allegato al presente Regolamento.

occupazioni temporanee:

- Prima fascia

Occupazioni di durata fino a 18 ore:

80% della tariffa giornaliera;

- Seconda fascia

Occupazioni di durata oltre le 18 ore e fino a 24 ore:

tariffa giornaliera intera;

Occupazioni temporanee effettuate da operatori commerciali in mercati settimanali o mercati rionali;

Occupazioni di durata fino a 18 ore:

70% della tariffa giornaliera;

Per le occupazioni fino a 14 giorni si applica la tariffa intera.

Oltre i 14 giorni e fino a 30 giorni la tariffa è ridotta del 20%.

Oltre i 30 (in convenzione) giorni è ridotta del 50%.

Art. 31

RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

L'atto di autorizzazione per le occupazioni temporanee viene rilasciato dal Dirigente del Competente ufficio comunale, come previsto nel precedente art.8, previa acquisizione dei pareri previsti dall'art.7.

Le occupazioni di limitata importanza e di durata non eccedente i tre giorni possono essere autorizzate direttamente dal competente ufficio comunale, senza particolari formalità, contestualmente alla richiesta e previo pagamento della relativa tassa.

Per le occupazioni relative a pubblici spettacoli o a manifestazioni politico-culturali e religiose, il richiedente, a garanzia della pulizia delle aree occupate, deve integrare l'istanza con un deposito cauzionale di Euro 500,00 ovvero con polizza fidejussoria o fideiussione bancaria di pari importo.

Detto deposito, ove il richiedente non rilasci l'area occupata nelle stesse condizioni che l'ha ricevuta e su formale contestazione ed addebito da parte del Comando di Polizia Municipale, verrà incamerato.

Art. 32

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

Le occupazioni temporanee ordinarie di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, la tassa è ridotta del 30%.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti su suolo e collegati alle reti stesse, sono tassate sulla base di quanto stabilito dall'art. 63 comma 1 lett.f) della Legge 446/97 e smi.

Art. 33

RISCOSSIONE

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della Tassa, tramite apposito modulo di versamento in conto corrente, ovvero direttamente al concessionario previo rilascio di apposita bolletta di riscossione preventivamente vidimata e numerata dal Comune.

Tale versamento è imprescindibile ai fini del rilascio del relativo atto di autorizzazione.

Sono fatte salve le rateizzazioni previste dalla legge.

Art. 34

RIDUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE PER LA TASSA TEMPORANEA

La tariffa per l'occupazione temporanea è ridotta del 50% per le occupazioni effettuate da parte di pubblici esercizi, di venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione della tassa mediante convenzione a tariffa ridotta al 50%.

La tariffa applicata per le occupazioni temporanee effettuate mediante installazione di circhi equestri e di attività dello spettacolo viaggiante, sono ridotte al 20%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a mq.100 occupati, del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino ai mq.1000 e del 10% per la parte eccedente i mq.1000.

La tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni politico, culturali o sportive è applicata nella misura del 20%.

La tariffa per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo è ridotta del 30%.

La tariffa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 50%.

Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa è determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

La tariffa per l'occupazione temporanea per le superfici eccedenti i mq. 1000 è ridotta al 10%.

In ogni caso, per le occupazioni poste in essere mediante installazioni di attrazioni, le misure di tariffe determinate per fasce orarie di cui al precedente art. 30 non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a £. 150 per mq. per giorno.

Le riduzioni della tassa, così come previsto nel presente articolo e nel precedente art.30, sono tra esse cumulabili.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

Art. 35

DEFINIZIONE

Ai fini dell'applicazione della tassa, sono passi carrabili i manufatti in genere costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale su un'area pubblica ovvero su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, allo scopo di facilitare l'accesso agli edifici ed ai fondi e che comportino un nuovo uso del suolo in forza del quale una parte di esso viene destinata non più e non soltanto all'utilità pubblica, ma ad una utilizzazione privata in favore del fabbricato o del fondo al quale il passo carrabile inerisce.

Non si ha passo carrabile, ai fini dell'applicazione della tassa, quando un qualsiasi locale situato a piano terra, per il mancare la strada di marciapiede, prospetti direttamente sulla pubblica via o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio e consenta l'accesso all'interno della proprietà privata, mancando, nel caso, gli estremi di manufatti e delle opere realizzate attraverso i marciapiedi o la strada.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 n. 37) del DLgs 30/4/1992, n. 285 si definisce PASSO CARRABILE l'accesso ad un'area laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dal comma 3, siano compresi, altresì, nella definizione di cui al comma 1, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito cartello, di cui alla figura II punto 78 dell'allegato titolo II al DPR n. 495/92 e successive modificazioni.

Il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati al rilascio della concessione di suolo pubblico.

Art. 36

DOMANDA E RELATIVA CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN PASSO CARRABILE

La domanda per la concessione di passi carrabili va inoltrata al Sindaco, nelle forme, nei modi e nei termini previsti nel precedente articolo 5.

La domanda sarà sottoposta ad istruttoria da parte dei competenti uffici, secondo quanto previsto dal precedente articolo 7 del presente Regolamento.

L'atto di concessione viene rilasciato, fatte salve le disposizioni di cui all'art.22 del DLgs 30/4/1992, n. 285 e degli artt. 44, 45 e 46 del DPR 16/12/1992 n.495 e smi, secondo quanto previsto dal DLgs 507/93 e dal presente Regolamento, Titolo I, II e IV.

Il passo carrabile, avente le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 35 o di cui al comma 5 dell'art. 37 del presente Regolamento, andrà segnalato a cura e spese del concessionario con l'apposito segnale, di cui alla figura II punto 78 dell'allegato titolo II al DPR n. 495/92 e successive modificazioni.

Il competente ufficio comunale indica il numero progressivo della concessione da riportare sul segnale.

Art. 37

DEFINIZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER I PASSI CARRABILI

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta per l'esistenza in se e per se del passo carrabile, prescindendo dall'effettiva utilizzazione dello stesso, dall'esistenza di una concessione del suolo o dal fatto che il passo carrabile sia stato costruito dal comune senza il consenso del proprietario del fabbricato o fondo cui esso dà accesso, secondo le modalità e sulla base delle tariffe allegate al presente Regolamento.

La superficie da tassare per i passi carrabili viene determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

La tassa per i passi carrabili è ridotta del 50%.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa è calcolata in base ai criteri

determinati dal presente Regolamento fino ad un superficie di mq.9, la tariffa è calcolata in ragione del 10%.

Per gli accessi carrabili o pedonali di cui al comma 8 art. 44 DLgs 507/93, su espressa richiesta degli aventi diritto e previa autorizzazione ad installare l'apposito cartello segnaletico, il Comune, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi; la sosta è parimenti vietata agli aventi diritto di cui sopra ai quali nell'area occupata non è neppure consentita alcuna opera o esercizio di attività.

La tassa per gli accessi carrabili è determinata con tariffa ordinaria ridotta al 30%.

La tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione di carburante, la tassa è ridotta al 30%.

Art. 38

MODALITA' DELLA TASSA

Il tributo relativo ai passi carrabili è a carico del proprietario dell'immobile servito.

In caso di comproprietà o di costituito condominio la tassa è dovuta in solido da tutti i comproprietari.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere all'accertamento ed alla riscossione di essa per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori, nei modi, forme e termini di cui al presente Regolamento, al DLgs n. 507/93 ed alla restante legislazione vigente in materia.

Art. 39

AFFRANCAZIONE DALLA TASSA

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta

mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne la revoca con apposita domanda la comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuato a spese del richiedente.

TITOLO V

VIOLAZIONI E SANZIONI

Art. 40

SANZIONI

I criteri e le modalità da adottare per l'irrogazione delle sanzioni sono tutti previsti dai decreti Legislativi nn. 471,472, e 473 del 18/12/1997 e smi.

Gli interessi si applicano con le modalità e la misura prevista dal Regolamento Generale per la gestione delle entrate comunali.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41

ADEGUAMENTI

Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni degli artt. 20, 22 e 23 del Dlgs 30/4/1992, n. 285, si procede nei termini fissati dall'art. 234 della predetta fonte normativa.

Art. 42

NORME FINALI

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 43

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento con l'allegata tariffa e l'allegato elenco di classificazione delle strade e le planimetrie allegate, entrerà in vigore 15 giorni dopo che sarà divenuto esecutivo a termine di legge.